



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

(in attuazione del D.Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni)

Manuale di organizzazione, gestione e controllo

ITALSCANIA SPA

Versione 4.0
21/03/2025

SCANIA





INDICE

PREMESSA	4
PARTE GENERALE.....	11
1 FINALITA' DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 11	
2 GOVERNANCE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	12
3 CONTENUTI DEL DECRETO, INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI	13
4 APPROCCIO METODOLOGICO PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI AZIENDALI ESPOSTI AL RISCHIO 231	19
5 DESTINATARI DEL MODELLO	20
6 RAPPORTI TRA MODELLO, CODICE DI COMPORTAMENTO 231 e CODE OF CONDUCT	20
7 STRUTTURA DELL'ORGANIZZAZIONE	21
8 PRINCIPI DI PREVENZIONE E STRUTTURA DEI CONTROLLI	22
9 ORGANISMO DI VIGILANZA E OBBLIGHI INFORMATIVI	24
10 COMUNICAZIONE E FORMAZIONE SUL MODELLO ORGANIZZATIVO	30
11 SISTEMA SANZIONATORIO	32
12 RIFERIMENTI	32
PARTE SPECIALE – I REATI EX D.LGS. 231/2001 IN ITALSCANIA.....	33
...Omissis...	33



PREMESSA

La struttura del manuale

Il presente manuale si compone di una serie articolata e organizzata di documenti che sono da considerare come un corpo unico.

In dettaglio il manuale è così composto:

- ***Presente testo***, parte descrittiva del Manuale di organizzazione, gestione e controllo
- ***Allegato 1*** - Testo del Decreto Legislativo 231/2001 e successive modifiche e integrazioni
- ***Allegato 2*** - Elenco dei reati presupposto per la responsabilità ex Decreto Legislativo 231/2001
- ***Allegato 3*** - Valutazione dei rischi 231
- ***Allegato 4*** - Sistema Sanzionatorio
- ***Allegato 5*** - Codice di Comportamento 231
- ***Allegato 6*** - Protocolli Preventivi 231
- ***Allegato 7*** - Procedura gestione flussi informativi all'OdV (con relativo allegato)

L'articolazione in un documento “centrale” e in una serie di allegati risponde all'esigenza di facilitare un più efficiente aggiornamento (i vari documenti sono aggiornabili separatamente; ciascuno sarà contraddistinto da un numero di edizione che consentirà di mantenerne traccia) e di salvaguardare la riservatezza di alcuni di essi (es. Documento di Valutazione dei Rischi 231).

Tali documenti, unitamente ai diversi Regolamenti in vigore nella Società, alle Procedure del Sistema di Gestione e ad ulteriori regole vigenti, che vengono espressamente richiamati nel presente Modello e che ne costituiscono parte integrante, realizzano le misure di prevenzione volte a contrastare i rischi reato presupposto (per semplicità nel seguito con il termine “**Modello**” si intenderà l'insieme di tali regole, siano esse contenute nel Codice di Comportamento 231, nei Protocolli, nelle Procedure, nei Regolamenti od in altri documenti).

Il Decreto Legislativo 231/2001

Il Decreto Legislativo 231 dell'8 giugno 2001 (il “**Decreto**”) ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano una nuova specie di responsabilità: la responsabilità amministrativa degli enti, delle società, delle associazioni e delle persone giuridiche, per determinati reati che siano commessi (o anche solo tentati) da soggetti che abbiano agito nel loro interesse o a loro vantaggio.

In base al **Decreto**, qualora un soggetto commetta un determinato reato nell'interesse o a vantaggio di una società, da tale reato discenderà non solo la responsabilità penale del soggetto che lo ha commesso, ma anche la responsabilità amministrativa della società.



La legge tassativamente indica i reati al compimento dei quali è connessa la responsabilità amministrativa dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale siano stati commessi (i "**Reati**").

ITALSCANIA SPA (di seguito anche la "Società" o "ITALSCANIA") è una società per azioni con sede in Trento attiva dagli anni '70 che si occupa di importazione, esportazione, compravendita di autoveicoli industriali e commerciali, autoveicoli per il trasporto di persone e motori Scania.

La società è entrata a far parte dal 1999 del Gruppo Scania.

Presso la sede di Trento di proprietà di ITALSCANIA opera anche Scania Commerciale SpA, società partecipata al 100% da ITALSCANIA, prima storica concessionaria ed officina autorizzata Scania. La sede di Trento è anche sede legale della società controllata Scania Milano Spa, anch'essa società partecipata al 100% da ITALSCANIA, con sede operativa a Milano.

La Società, appartenendo a quella categoria di enti giuridici che possono incorrere nella responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/01, ha inteso adottare un modello di organizzazione, gestione e controllo che sia idoneo a prevenire la commissione dei **Reati** e che, in caso di commissione, impedisca, alle condizioni stabilite dal **Decreto**, il sorgere della responsabilità amministrativa.

Il Consiglio di Amministrazione di ITALSCANIA ha approvato, in data 16/05/2022, il **Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo**, predisposto ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 231/2001.

La Società si è dotata, pertanto, di un modello organizzativo, di un sistema di controllo interno e di idonee norme di comportamento in grado di prevenire la commissione dei reati annoverati dal Decreto sia da parte dei soggetti (amministratori, dipendenti o altri collaboratori della Società) cosiddetti "apicali" che da parte di quelli sottoposti alla loro vigilanza o direzione.

In data 28/03/2023 il Consiglio di Amministrazione ha approvato una versione del Modello aggiornata a seguito delle seguenti novità normative intercorse:

- il D.Lgs. 184/2021 ha introdotto l'articolo 25-octies.1 relativo ai "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti";
- il D.Lgs. 195/2021 ha modificato le fattispecie di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648 bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.), autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.), prevedendo, in particolare, l'ampliamento del catalogo dei reati presupposto anche ai delitti colposi e alle contravvenzioni;
- la Legge n.238 del 23 dicembre 2021 (c.d. Legge Europea) recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea" ha apportato alcune modifiche al c.d. Catalogo dei reati 231:
 - ha ampliato la descrizione delle condotte di alcuni "delitti informatici e trattamento illecito di dati" richiamati dall' 24-bis D.Lgs. 231/2001 ed introdotto aumenti di pena;
 - inserito aggravanti specifiche ed esteso le condotte di alcuni delitti contro la personalità individuale ex art. 25-quinquies D.Lgs. 231/2001;



- modificato i reati di market abuse richiamati dall' 25-sexies D.Lgs. 231/2001;
- il D.L. 25 febbraio 2022, n.13 *"Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili"* (c.d. Decreto frodi) ha apportato modifiche ad alcuni reati previsti all'art. 24 del D.lgs. 231/2001: Art. 316-bis c.p. «Malversazione a danno dello Stato», Art. 316-ter c.p. «Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato», Art. 640-bis c.p. «Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche»;
- la L. n. 22/2022 ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 due nuovi articoli:
 - Art. 25-septiesdecies "Delitti contro il patrimonio culturale"
 - Art. 25-duodevicies "Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici"

Successivamente la Società in data 21/03/2024 ha approvato una versione del Modello ulteriormente aggiornata alle novità normative intercorse:

- il D.Lgs. 4 ottobre 2022 n. 156, recante «Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari mediante il diritto penale», ha apportato alcune modifiche all'art. 322-bis c.p. e al comma 1-bis dell'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. n. 231 del 2001, relativo ai "Reati tributari";
- il D.Lgs. 2 marzo 2023 n. 19, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere" ha apportato modifiche all'art. 25-ter D.Lgs. 231/2001, rubricato "Reati societari" introducendo il nuovo reato presupposto "delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare" (art. 54 D.Lgs. 19/2023);
- il D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 (cd. Direttiva whistleblowing) del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, entrato in vigore il 30 marzo 2023, prevede l'abrogazione dei commi 2-ter e 2-quater dell'art. 6 D.Lgs. 231/2001 e la modifica del comma 2bis;
- la L. 14 luglio 2023, n. 93 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica" intervenuta sull'art. 171-ter L. 633/1941 (richiamato dall'art. 25-novies D.Lgs. 231/2001) estendendone l'applicabilità;
- il D.L. 10.08.2023, n. 105 coordinato con la legge di conversione 9 ottobre 2023, n. 137 che all'art. 6 ter, <<Modifiche al codice penale, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231>> interviene:
 - introducendo nel catalogo dei reati presupposto le seguenti fattispecie: artt. 353 c.p. (turbata libertà degli incanti), 353 bis c.p. (turbata libertà del procedimento di scelta del contraente) e 512 bis c.p. (trasferimento fraudolento di valori);



- apportando modifiche al codice penale, in particolare alla formulazione del comma secondo dell'art. 452 bis c.p. rubricato "Inquinamento ambientale" e del comma secondo dell'art. 452 quater "Disastro ambientale", fattispecie già richiamate e ricomprese nell'art. 25 undecies del D.Lgs. 231/01;
- la Legge 27 dicembre 2023, n. 206 (in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 300 del 27.12.2023 – in vigore dall'11.01.2024) – "Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy", modifica l'art. 517 del codice penale, rubricato "Vendita di prodotti industriali con segni mendaci" (già reato presupposto ex art. 25bis.1 D.Lgs. 231/01) ampliando l'applicazione del reato anche alla condotta di detenzione per la vendita di opere dell'ingegno o prodotti industriali con segni mendaci;
- la Legge n. 6/2024 recante "Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-duodecies, 635 e 639 del Codice Penale", interviene su uno dei reati presupposto indicati all'art. 25-septiesdecies del D.Lgs. n. 231/2001, ossia la fattispecie di "Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici" di cui all'art. 518-duodecies c.p. al fine di circoscriverne la punibilità. La nuova formulazione prevede, al primo comma della norma, l'inciso "ove previsto" così limitando la responsabilità penale di colui che rende i beni in questione in tutto o in parte non fruibili ai casi in cui tale fruibilità sia normativamente prestabilita.

In data 21 marzo 2025 ha approvato una versione del Modello ulteriormente aggiornata alle seguenti novità normative:

- il Decreto Legge 19/2024, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)", convertito con L. 29 aprile 2024, n. 56, ha modificato il reato di cui all'art. 512 bis c.p. (Trasferimento fraudolento di valori), aggiungendo un secondo comma che punisce la condotta di *"chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni"*;
- il D.Lgs. 19 marzo 2024 n. 31 recante "Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari" è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2024. L'art. 7 del provvedimento citato comporta due modifiche di natura processuale al testo del D.Lgs. 231/2001:
 - l'art. 59 del Decreto Legislativo 231/01 richiama ora il nuovo art. 407-bis c.p.p. (rubricato "Inizio dell'azione penale. Forme e termini");
 - il Governo è inoltre intervenuto sul criterio di giudizio dell'udienza preliminare di cui all'art. 61 D.Lgs. 231/2001, equiparando persone fisiche e persone giuridiche. Anche per le società, pertanto, il Giudice è tenuto a pronunciare sentenza di non luogo a procedere qualora gli



elementi acquisiti “non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna dell'ente”.

- il D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87 recante “Revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell'articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111” è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 28 giugno 2024. L'art. 1 del decreto-legislativo modifica l'art. 10-quater del D.Lgs. 74/2000 “Indebita compensazione” inserendo, al terzo comma, una causa di non punibilità per il soggetto attivo che pone in essere le condotte di cui al primo comma dell'art. 10- quater c.p.: “La punibilità dell'agente per il reato di cui al comma 1 è esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito”. In aggiunta, il D.Lgs. n. 87/24 introduce l'art. 21 ter D.Lgs. 74/2000, rubricato “Applicazione ed esecuzione delle sanzioni penali e amministrative”, che stabilisce i rapporti tra le sanzioni penali, amministrative tributarie e sanzioni di cui al D.Lgs. 231/2001.
- la L. 28 giugno 2024, n. 90 recante “Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici”, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 02.07.2024. Gli artt. 16, 17 e 20 del testo legislativo apportano modifiche al Codice penale, al Codice di procedura penale e al testo del D.Lgs. 231/01. In particolare, sono apportate modificazioni: agli artt. 240, 615 ter, 615 quater, 617 bis, 617 quater, 617 quinquies, 617 sexies, 629 (“Estorsione” – inserimento del nuovo terzo comma), 635 bis, 635 ter, 635 quater, 635 quinquies, 640, 640 quater c.p.; è abrogato l'art. 615 quinquies c.p.; è inserito l'art. 623 quater c.p. (circostanze attenuanti); è inserito l'art. 639 ter c.p. (circostanze attenuanti); modifica degli artt. 51, comma 3 quinquies, 406, comma 5-bis, e 407, comma 2, lett. a) c.p.p.; all'art. 24 bis del D.Lgs. 231/01 dalle quali consegue, tra le altre, un trattamento sanzionatorio più afflittivo (aumento delle quote), l'inserimento del nuovo comma 1-bis che richiama il nuovo comma terzo di cui all'art. 629 c.p. (“Estorsione”) con previsione di rilevanti sanzioni interdittive;
- il D.L. 4 luglio 2024 n. 92, coordinato con la Legge di conversione 8 agosto 2024 n. 112 apporta modifiche al Codice penale e al D.Lgs. 231/2001. In particolare:
 - è inserito l'art. 314 bis c.p. rubricato “Indebita destinazione di denaro o cose mobili”;
 - all'art. 322 bis, comma 1, c.p. (presente nel catalogo dei reati presupposto alla responsabilità ex D.Lgs. 231/01) è aggiunto l'art. 314 bis c.p.;
 - è modificato l'articolo 25 del D.Lgs. 231/2001.
- la L. 9 agosto 2024, n. 114 (cd. Legge Nordio) recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare”, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 10.08.2024. La legge apporta modifiche al codice penale, in particolare è abrogato l'art. 323 c.p. (Abuso d'ufficio) e modificato l'art. 346 bis c.p. (Traffico di influenze illecite);



- il D.Lgs. n. 141/2024 recante “Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi”, in attuazione della delega fiscale (L. 111/2023), è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 03.10.2024. Tra le modifiche apportate dal D.Lgs. 141/24:
 - l’art. 25 sexiesdecies del D.Lgs. 231/2001 - rubricato “Contrabbando” - è stato integrato con i reati del Testo Unico delle Accise (D.Lgs. n. 504/1995) e ne è stato altresì modificato il comma terzo relativo alle sanzioni interdittive applicabili all’ente;
 - è stato abrogato il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale (DPR n. 43/1973); ciò ha comportato la riorganizzazione dei reati in materia di contrabbando all’interno dell’Allegato 1 al D.Lgs. 141/24, “Disposizioni nazionali complementari al Codice Doganale dell’Unione”;
- la Legge n. 143 del 7 ottobre 2024 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico” è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 236 dell’8.10.2024. Con lo scopo di garantire un efficace contrasto alla cd. pirateria online, è introdotto l’art. 174-sexies della L. n. 633 del 22 aprile 1941 (Legge sulla protezione del diritto d’autore). La norma citata pone in capo a specifici soggetti (es. soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della società dell’informazione) obblighi di segnalazione e comunicazione: in particolare, i soggetti della norma sono tenuti a segnalare immediatamente all’Autorità giudiziaria o alla Polizia giudiziaria le condotte penalmente rilevanti - di cui hanno appreso notizia - ai sensi della Legge per la protezione del diritto d’autore e ai sensi degli artt. 615-ter e 640-ter c.p.. L’art. 174-sexies prevede, al terzo comma, che “[...] le omissioni della segnalazione di cui al comma 1 e della comunicazione di cui al comma 2 sono punite con la reclusione fino ad un anno. Si applica l’articolo 24-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231”;
- La L. 187/2024 del 9 dicembre 2024 ha convertito in legge, con modificazioni, il D.L. 145/2024 recante “Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali”. Il provvedimento apporta modifiche all’art. 22 di cui al D.Lgs. 286/1998, già richiamato ed incluso nel D.Lgs. 231/01 all’art. 25 duodecies (“Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”). La norma in parola disciplina, nello specifico, il procedimento relativo all’assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato e conseguentemente gli obblighi in capo al datore di lavoro.
- la L. 166/2024 che ha convertito con modificazioni il D.L. 16 settembre 2024, n. 131, relativo a “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano” (G.U. 14 novembre 2024, n. 267) ha esteso i soggetti ammessi all’esercizio dell’attività di intermediazione sul diritto d’autore, in precedenza appannaggio esclusivo della Società italiana degli autori e degli editori (SIAE). Gli artt. 171-bis, 171-ter e 171-septies della



10 (33)

L. 633/1941 puniscono non solo le contraffazioni dei contrassegni SIAE, ma anche quelle apposte da organismi di gestione collettiva o da entità di gestione indipendenti. È stato, di conseguenza, ampliato il perimetro dei reati presupposto già richiamati dall'art. 25-novies, "Delitti in materia di violazione del diritto d'autore" ex D.Lgs. 231/2001.



PARTE GENERALE

1 FINALITA' DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo:

- fornisce indicazioni sui contenuti del Decreto, che introduce nel nostro ordinamento giuridico una responsabilità delle società e degli enti per i reati commessi, nel loro interesse o vantaggio, da propri esponenti o da propri dipendenti;
- delinea il modello di organizzazione, gestione e controllo di ITALSCANIA, volto a informare sui contenuti della legge, ad indirizzare le attività aziendali in linea con il Modello e a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello stesso.

In particolare, si propone di:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di ITALSCANIA in attività "sensibili" in base al Decreto Legislativo 231/2001, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni di legge, in un illecito, passibile di sanzioni nei propri confronti e nei riguardi dell'azienda (se questa ha tratto vantaggio dalla commissione del reato, o comunque se questo ultimo è stato commesso nel suo interesse);
- ribadire che i comportamenti illeciti sono condannati da ITALSCANIA in quanto contrari alle disposizioni di legge e ai principi cui ITALSCANIA intende attenersi nell'espletamento della propria missione aziendale;
- esporre tali principi ed esplicitare il modello di organizzazione, gestione e controllo in uso;
- consentire azioni di monitoraggio e controllo interne, indirizzate in particolare agli ambiti aziendali più esposti al Decreto Legislativo 231/2001, per prevenire e contrastare la commissione dei reati stessi.

A tale fine il documento tiene in debito conto i contenuti dello Statuto della Società, i principi di gestione e amministrazione della Società e la sua struttura organizzativa, e fa riferimento al complesso delle norme procedurali interne e dei sistemi di controllo in essere.

Poiché il contesto aziendale è in continua evoluzione, anche il grado di esposizione della Società alle conseguenze giuridiche di cui al Decreto Legislativo 231 può variare nel tempo. Di conseguenza la ricognizione e la mappatura dei rischi saranno periodicamente monitorate ed aggiornate. Nel procedere agli aggiornamenti si terrà conto di fattori quali, ad esempio:

- l'entrata in vigore di nuove regole e normative che incidano sull'operatività della Società;
- le variazioni degli interlocutori esterni e le modifiche dell'approccio al *business* e ai mercati, delle leve di competizione e comunicazione al mercato;



- le variazioni al sistema interno di organizzazione, gestione e controllo.

Il periodico aggiornamento del Modello è "stimolato" dall'Organismo di Vigilanza. Tale Organismo opera sulla base della mappa dei rischi in essere, rileva la situazione effettiva (ambiente di controllo, etc.), misura i *gap* esistenti tra la prima e la seconda e richiede l'aggiornamento delle valutazioni del potenziale rischio. Su tali attività di monitoraggio e proposizione e sul loro andamento ed esito, l'Organismo di Vigilanza informa e relaziona il Consiglio d'Amministrazione almeno una volta l'anno.

2 GOVERNANCE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e ogni suo aggiornamento, modifica, integrazione e variazione vengono approvate dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno o più dei consiglieri:

- i poteri necessari per apportare:
 - modifiche non sostanziali (vale a dire senza potenziali impatti sull'idoneità ed efficacia preventiva del Modello);
 - modifiche sostanziali che comportano un rafforzamento dell'efficacia del Modello, dei suoi protocolli e di ogni altra procedura aziendale che abbia una rilevanza ai fini della prevenzione dei reati 231;
- i poteri necessari per dare attuazione al piano di implementazione del Modello, ove vi sia;
- i poteri necessari per dare attuazione alla formazione e alla diffusione prevista dal Modello o comunque necessaria od opportuna.

Ogni altra decisione relativa al Modello o alla sua attuazione (in particolare, ogni modifica all'individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati e dunque alla mappatura del rischio reato 231) sono di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione, il quale ha facoltà di attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di dare esecuzione alle delibere del Consiglio stesso.

I consiglieri a cui siano stati delegati i poteri di cui sopra riferiscono tempestivamente al Consiglio di Amministrazione in merito all'esercizio dei poteri stessi.

Il Consiglio di Amministrazione può identificare un suo rappresentante per i rapporti con l'Organismo di Vigilanza.

Le modifiche, integrazioni, variazioni e aggiornamenti al presente Modello sono adottate anche su sollecitazione dell'Organismo di Vigilanza (o dal Collegio Sindacale che svolge le funzioni dell'OdV, se presente).

Può essere richiesto all'Organismo di Vigilanza di rendere il proprio parere non vincolante relativamente alla modifica del Modello.

Il Modello e le procedure inerenti i processi sensibili ivi indicati devono essere



tempestivamente modificati quando intervengono rilevanti mutamenti nel sistema normativo e nell'assetto societario e/o nell'organizzazione aziendale, tali da comportare la necessità di variare le previsioni del Modello stesso, allo scopo di mantenere la sua efficacia.

Il presente Modello deve essere modificato anche quando siano individuate significative violazioni o elusioni delle prescrizioni, che mettano in evidenza l'inadeguatezza del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato a garantire l'efficace prevenzione dei rischi.

I responsabili delle funzioni aziendali, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, sono tenuti a verificare periodicamente l'efficacia e l'effettività delle procedure e dei protocolli finalizzati ad prevenire la commissione di Reati e, qualora riscontrino l'esigenza di modificarli e aggiornarli, ne propongono la modifica al Consiglio di Amministrazione. Qualora il Consiglio di Amministrazione attribuisca ad un Consigliere Delegato i poteri di modifica e attuazione del Modello di cui al primo capoverso del presente Par. 2, oppure, il Consiglio di Amministrazione individui un rappresentante del CdA per i rapporti con l'OdV, le modifiche devono essere proposte a quest'ultimo. In ogni caso deve esserne data informazione all'Organismo di Vigilanza (o al Collegio Sindacale con funzioni dell'OdV, se presente).

L'Organismo (o al Collegio Sindacale con funzioni dell'OdV, se presente) potrà richiedere ai responsabili delle funzioni aziendali di comunicare gli esiti delle suddette verifiche periodiche.

3 CONTENUTI DEL DECRETO, INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI

Il Decreto Legislativo 231/2001 è un provvedimento fortemente innovativo per l'ordinamento del nostro Paese, che adegua la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche (e degli altri enti anche non forniti di personalità giuridica) ad alcune importanti Convenzioni internazionali e Direttive dell'Unione Europea, superando il tradizionale principio *societas delinquere non potest*.

Con il Decreto Legislativo 231/2001 e le sue successive integrazioni normative è diventato legge dello Stato il principio per cui le persone giuridiche rispondono in sede penale patrimonialmente ed in modo diretto, e non solo civilisticamente, dei reati commessi, nel loro interesse o a loro vantaggio, da chi opera professionalmente al loro interno o, comunque, con loro intrattiene rapporti.

La responsabilità amministrativa dell'Ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001 non dipende dalla commissione di qualsiasi reato, bensì esclusivamente dalla commissione di uno o più di quei reati specificamente richiamati nel capo I, sezione III, agli articoli 24, 24 bis, 24 ter, 25, 25 bis, 25 bis1, 25 ter, 25 quater, 25 quater1, 25 quinquies, 25 sexies, 25 septies, 25 octies, 25 octies.1, 25 novies, 25 decies, 25 undecies, 25 duodecies, 25 terdecies, 25 quaterdecies, 25 quinquiesdecies, 25 sexiesdecies, 25-septiesdecies e 25-duodevicies del D.Lgs.231/2001 (cosiddetti "reati-presupposto").

Originariamente prevista per i reati contro la Pubblica Amministrazione o contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione la responsabilità dell'Ente è stata



estesa ad altre tipologie di reato, per effetto di provvedimenti normativi successivi al D.Lgs. 231/2001 (Decreto Legislativo n. 61 dell'11 aprile 2002 in materia di illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, Legge n. 7 del 14 gennaio 2003 in relazione alla Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, Legge n. 228 dell'11 agosto 2003 relativa alle misure contro la tratta di persone, Legge n. 62 del 18 aprile 2005, Legge n. 262 del 28 dicembre 2005 in materia di tutela del risparmio, Legge n. 146 del 16 marzo 2006 in materia di reati del crimine organizzato transnazionale, Legge n. 123 del 10 agosto 2007 in materia di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime inerenti la sicurezza e l'igiene sul lavoro, Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, Legge n. 48 del 18 marzo 2008 in materia di criminalità informatica, la Legge S.733-B recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, la Legge S.1195-B Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, Legge n. 116 del 3 agosto 2009 in relazione alla Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, Decreto Legislativo n. 121 del 16 agosto 2011 sulla tutela penale dell'ambiente, Decreto Legislativo n. 109 del 16 luglio 2012 in materia di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, Legge n. 190 del 6 novembre 2012 in materia di prevenzione e repressione della corruzione, Decreto Legge n. 93 del 14 agosto 2013 in materia di sicurezza e contrasto della violenza di genere, Decreto Legislativo n. 39 del 4 marzo 2014 in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, Legge n. 186 del 15 dicembre 2014 in materia di autoriciclaggio, Legge n. 68 del 22 maggio 2015 in materia di delitti contro l'ambiente, Legge n. 69 del 27 maggio 2015 in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio, Decreto Legislativo n.7 del 15 gennaio 2016 in materia di documenti informatici, Legge n. 199 del 29 ottobre 2016 in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e sfruttamento del lavoro, Legge n. 236 dell'11 dicembre 2016 in materia di traffico di organi, Decreto Legislativo n. 38 del 15 marzo 2017 relativo alla lotta contro la corruzione nel settore privato, Legge n. 161 del 17 ottobre 2017 contenente modifiche al codice delle leggi antimafia, Legge n. 167 del 20 novembre 2017 relativa agli adempimenti derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea, Legge n. 179 del 30 novembre 2017 in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità e Decreto Legislativo 1 marzo 2018, n. 21 contenente modifiche al codice penale, Legge n. 3 del 9 gennaio 2019 contenente misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, Legge 3 maggio 2019 n. 39 in materia di frodi in competizioni sportive e di esercizio abusivo di attività di gioco e scommessa, Legge 21 maggio 2019 n. 43 recante "Modifica all'articolo 416-ter del codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso", Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124 contenente Disposizioni urgenti in materia fiscale, D.L. 14 luglio 2020, n. 75 con il quale è stata data attuazione alla direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione, e della L. 18 novembre 2019, n. 133, in materia di sicurezza cibernetica, Decreto Legislativo n. 184 dell'8 novembre 2021 relativo alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, Decreto Legislativo n. 195 dell'8 novembre 2021 sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale, Legge n. 238 del 23 dicembre 2021 (c.d. Legge Europea) recante disposizioni per



l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea e Legge n. 22 del 9 marzo 2022, recante le disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale, il D.lgs. 4 ottobre 2022, n. 156, recante "Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale", Decreto Legislativo n. 19/2023 di attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere, D. Lgs. n. 24/2023, di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione), L. 14 luglio 2023, n. 93 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica", D.L. 10 agosto 2023, n. 105, convertito con modificazioni dalla Legge 9 ottobre 2023, n. 137, recante "Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione", Legge 27 dicembre 2023, n. 206 recante "Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy", Legge n. 6/2024 recante "Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-duodecies, 635 e 639 del Codice penale", Decreto Legge 19/2024 recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)", convertito con L. 29 aprile 2024, n. 56; D.Lgs. 19 marzo 2024 n. 31 recante "Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari"; il D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87 recante "Revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell'articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111"; L. 28 giugno 2024, n. 90 recante "Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici"; D.L. 4 luglio 2024, n. 92 coordinato con la L. 112/2024, recante "Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e di personale del Ministero della Giustizia"; L. 9 agosto 2024, n. 114 (cd. Legge Nordio) recante "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare"; D.Lgs. n. 141/2024 recante "Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi"; Legge n. 143 del 7 ottobre 2024 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico"; L. 187/2024 del 9 dicembre 2024 ha convertito in legge, con modificazioni, il D.L. 145/2024 recante "Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali"; L. 166/2024 che ha convertito con modificazioni il D.L. 16 settembre 2024, n. 131, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-



infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.). Il Testo del Decreto Legislativo 231/2001 e successive modifiche è riportato nell'Allegato 1.

Le categorie di reato previste ad oggi dal Decreto sono:

- inosservanza delle sanzioni interdittive applicate all'Ente (art. 23 del D.lgs. 231/2001);
- indebita percezione di erogazioni pubbliche, truffa in danno dello Stato o di un Ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un Ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24 del D.Lgs. 231/2001);
- delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis del D.Lgs. 231/2001);
- delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter del D.Lgs. 231/2001);
- reati transnazionali (disposizioni contro le immigrazioni clandestine, ecc - introdotti dalla Legge comunitaria 2005 approvata con L. 25 gennaio 2006, n.29);
- peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione (art. 25 del D.Lgs. 231/2001);
- falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis del D.Lgs. 231/2001);
- delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis.1 del D.Lgs. 231/2001);
- reati societari (art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001);
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater del D.Lgs. 231/2001);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art.25 quater.1 del D.Lgs. 231/2001);
- delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies del D.Lgs. 231/2001);
- abusi di mercato (abuso di informazione privilegiata e manipolazione del mercato, art. 25 sexies D.Lgs. 231/2001);
- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies D.Lgs. 231/2001);
- ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 octies D.Lgs. 231/2001);
- delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25 octies.1 del D.Lgs. 231/2001);
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies del D.Lgs. 231/2001);



- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies del D.Lgs. 231/2001);
- reati ambientali (art. 25 undecies del D.Lgs. 231/2001);
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies del D.Lgs. 231/2001);
- razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies del D.Lgs. 231/2001);
- frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 quaterdecies del D.Lgs. 231/2001);
- reati tributari (art. 25 quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001);
- contrabbando (art. 25 sexiesdecies del D.Lgs. 231/2001);
- delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies del D.Lgs. 231/2001);
- reati di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevicies del D.Lgs. 231/2001).

L'Allegato 2 contiene l'elenco esaustivo dei reati presupposto e delle relative sanzioni.

Il Decreto Legislativo 231/2001 consente all'Ente di esimersi da tale responsabilità amministrativa (il cosiddetto “**scudo protettivo**”), nel caso in cui esso dimostri, in occasione della commissione di un reato compreso tra quelli richiamati dal Decreto, la sua assoluta estraneità ai fatti criminosi, con conseguente accertamento di responsabilità esclusivamente in capo al soggetto agente che ha commesso l'illecito.

La suddetta estraneità dell'Ente ai fatti criminosi va comprovata dimostrando di **aver adottato ed efficacemente attuato un complesso di norme organizzative e di condotta** (il cosiddetto “Modello di Organizzazione Gestione e Controllo”) **idonee a prevenire la commissione degli illeciti in questione.**

Il Modello deve rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati;
- prevedere le specifiche procedure dirette a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Ove il reato previsto nel Decreto sia stato commesso da *persone che esercitano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da*



persone cui facciano capo, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (i cosiddetti “**Soggetti apicali**”¹), l'ente non risponde se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo.

Nel caso in cui il reato sia stato commesso da *persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati*, l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

Tale inosservanza è in ogni caso esclusa se l'ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Come emerge dai brevi cenni precedenti, sono previsti due diversi tipi di relazioni che “collegano” la società nel cui interesse o vantaggio può essere commesso un reato e l'autore del reato medesimo. L'art. 5 fa riferimento, al comma 1, ai cosiddetti soggetti in posizione apicale definiti come “persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente”. Si tratta in genere di amministratori, direttori generali, responsabili preposti a sedi secondarie, direttori di divisione dotati di autonomia finanziaria e funzionale. Il comma 2 del medesimo articolo fa invece riferimento alle “persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)”.

La differente posizione dei soggetti eventualmente coinvolti nella commissione dei reati comporta diversi criteri di attribuzione della responsabilità in capo all'azienda medesima. L'art. 6 del Decreto pone a carico dell'ente l'onere di provare l'avvenuta adozione delle misure preventive solo nel caso in cui l'autore del reato sia persona posta in posizione cosiddetta “apicale”. Diversamente, si ritiene – sulla base dell'interpretazione della lettera della norma – che nel caso in cui l'autore del reato sia sottoposto all'altrui direzione o vigilanza l'onere probatorio spetti al Pubblico Ministero.

Infine, in forza di quanto disciplinato dall'articolo 4 del D.Lgs. 231/2001, la società può essere chiamata a rispondere in Italia anche di reati commessi all'estero qualora siano presenti i seguenti presupposti:

¹ “*Si pensi alla posizione dell'amministratore unico o delegato o più in generale ai componenti del relativo consiglio nonché ai cosiddetti direttori generali come considerati dall'art 2396 cc*”.

Fonte: «Responsabilità penale di enti e persone giuridiche, Nicola D'Angelo, Maggioli 2008, pag. 95, nota 60».



- 1) il reato è commesso da un soggetto funzionalmente legato alla società, ai sensi dell'articolo 5, comma 1 del D.Lgs. 231/2001;
- 2) la società abbia la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- 3) si verificano i casi e le condizioni previste dagli articoli 7,8,9 e 10 del Codice Penale (nei casi in cui la legge prevede che il colpevole persona fisica sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, per procedersi anche nei confronti della società è necessario che la richiesta sia formulata anche nei confronti della società stessa²) e, anche nel rispetto del principio di legalità di cui all'articolo 2 del D.Lgs. 231/2001, solo a fronte dei reati per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa³;
- 4) lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato non procede nei confronti della società.

4 APPROCCIO METODOLOGICO PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI AZIENDALI ESPOSTI AL RISCHIO 231

Ad un gruppo di lavoro composto da personale interno e da una società di consulenza è stato affidato il compito di assistere la Direzione aziendale ed i Responsabili delle varie Funzioni aziendali nell'analisi del contesto, nell'identificazione degli ambiti aziendali maggiormente esposti alle conseguenze sanzionatorie previste dal Decreto e nella determinazione dell'entità dei rischi rilevanti.

In particolare Direzione, Responsabili e gruppo di lavoro hanno:

- approfondito i contenuti e l'interpretazione della normativa, nonché le fattispecie di reato previste dal Decreto;
- effettuato una ricognizione degli ambiti aziendali dove, in assenza di tutele, è maggiore la probabilità di commissione dei reati previsti dal Decreto (cd “rischi inerenti”);
- identificato i principi ed i requisiti di un sistema di controlli idoneo (si veda paragrafo 6.1);
- rilevato le prassi, i presidi organizzativi, procedurali e amministrativi esistenti (es. organizzazione interna, assetto di poteri, deleghe e procure, prassi operative e procedure scritte anche di gruppo) al momento adottati;
- valutato l'idoneità e la completezza (rispetto ai principi di controllo) dei presidi organizzativi, procedurali e amministrativi esistenti e suggerito principi procedurali;
- raccolto le analisi relative ai punti di cui sopra nell'**Allegato 3** – Valutazione dei rischi 231;
- definito i protocolli per la formazione delle decisioni dei soggetti apicali e per il controllo sull'operato dei soggetti sottoposti (**Allegato 6** – Protocolli preventivi 231).

² Relazione ministeriale al D. Lgs n. 231/2001

³ Relazione ministeriale al D. Lgs n. 231/2001



5 DESTINATARI DEL MODELLO

Le previsioni del Modello si applicano, senza eccezione alcuna, ai seguenti soggetti (di seguito, “**Destinatari**”):

- *Soggetti Interni* (di seguito anche il “*Personale*”): che hanno un rapporto continuativo, a tempo determinato o indeterminato con la Società; a titolo esemplificativo, gli Organi sociali, i dipendenti, i collaboratori (compresi i lavoratori parasubordinati), gli stagisti e i tirocinanti;
- *Soggetti Terzi* (di seguito anche i “*Terzi*”): professionisti esterni, partner, fornitori e consulenti, società di somministrazione e, in generale, coloro che, avendo rapporti con la Società, nello svolgere attività per conto di ITALSCANIA o comunque, nello svolgimento delle proprie attività per la Società, sono esposti al rischio di commissione di reati ex D.Lgs. 231/2001 nell’interesse o nel vantaggio della Società.

6 RAPPORTI TRA MODELLO, CODICE DI COMPORTAMENTO 231 e CODE OF CONDUCT

I comportamenti tenuti dai Destinatari devono essere conformi alle norme di comportamento previste nel Modello, finalizzate ad impedire il verificarsi dei reati. In particolare ITALSCANIA ha predisposto un apposito Codice di Comportamento 231 (**Allegato 5**), che identifica specifici comportamenti sanzionabili in quanto ritenuti tali da indebolire, anche potenzialmente, il Modello.

Le regole di condotta definite nel Codice di Comportamento, si integrano, inoltre, con quelle del Codice Etico adottato dalla Società (“Code of Conduct” della capogruppo) quale “carta dei diritti e doveri fondamentali” attraverso la quale la Società stessa individua e chiarisce le proprie responsabilità e gli impegni etici verso i propri stakeholder interni ed esterni.

Va precisato che il Modello e il Codice Etico / Code of Conduct, seppur complementari, hanno una portata diversa; in particolare:

- il Codice Etico / Code of Conduct rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale e ha lo scopo di esprimere principi di deontologia aziendale che la Società riconosce come propri; ha ad oggetto criteri di condotta che di per sé possono non rilevare dal punto di vista 231 ma che concorrono a creare un “ambiente” favorevole alla prevenzione dei reati.
- il Modello risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati (i.e. reati presupposto della responsabilità degli enti ex d.lgs. 231/01), e ha lo scopo di consentire alla Società di usufruire della esimente di cui agli artt. 6 e 7 del Decreto.

In sintesi, in una ipotetica gerarchia delle fonti normative interne il Codice di Comportamento si pone tra il Codice Etico / Code of Conduct (che ne rappresenta una sorta di “carta costituzionale”) e le procedure preventive (che identificano specifiche sequenze di comportamento operativo per il compimento di attività).



7 STRUTTURA DELL'ORGANIZZAZIONE

Una struttura organizzativa idonea ai fini preventivi propri del Decreto è caratterizzata, in sintesi, dai seguenti principi:

- chiara e precisa determinazione delle mansioni, delle responsabilità ad esse connesse, delle linee gerarchiche;
- attribuzione di poteri di rappresentanza nei limiti in cui è strettamente necessario e comunque in limiti coerenti e compatibili con le mansioni svolte dal soggetto cui sono attribuiti;
- poteri di spesa attribuiti con soglie di spesa e/o con firma congiunta;
- organo amministrativo collegiale.

In considerazione del quadro che emerge dalla analisi del contesto, dalla valutazione dell'ambiente di controllo e dalla identificazione dei rischi, dei soggetti e dei reati potenziali, sono stati identificati e delineati i sistemi e i meccanismi di prevenzione di cui ITALSCANIA è dotata. Se ne riporta l'articolazione nei successivi paragrafi.

7.1 Organi societari

Sono previsti nello Statuto vigente. Le attribuzioni degli organi societari sono disciplinate dallo Statuto e dalle leggi vigenti.

La gestione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione che ha delegato sue attribuzioni ex art. 2381 c.c. a dei Consiglieri delegati con esclusione delle materie riservate dalla legge o dallo Statuto al Consiglio di Amministrazione. Le relative funzioni e i poteri sono previste e disciplinate rispettivamente, nello Statuto e nelle deleghe formalmente attribuite.

7.2 Definizione di responsabilità, unità organizzative, poteri

Un Modello organizzativo che risponda alla finalità preventiva propria del d.lgs. 231/01 deve prevedere una codifica **dell'organizzazione e dei ruoli aziendali** in linea con alcuni principi:

- rappresentare inequivocabilmente le relazioni gerarchiche ed esplicitare le aree/funzioni aziendali con indicazione dei relativi responsabili e addetti
- essere integrato dalla descrizione delle principali attività in capo alle diverse funzioni, comprendendo le attività sensibili al rischio di commissione di reati 231, distinguendo i ruoli di «responsabile» e di «addetto».

Più in generale le regole alle quali deve uniformarsi una corretta organizzazione aziendale in un'ottica di prevenzione dei reati sono le seguenti:

- attribuzione delle attività aziendali a soggetti che possiedono le competenze necessarie a svolgerle correttamente;
- attuare – ove possibile - la segregazione delle attività di autorizzazione, esecuzione e controllo (all'interno di un processo aziendale, funzioni separate - e in contrapposizione - dovrebbero decidere ed autorizzare un'operazione, effettuarla, registrarla, controllarla, pagarne o incassarne il prezzo).

La chiara attribuzione di qualsiasi attività ad una specifica persona o unità organizzativa consente di escludere il legittimo intervento da parte di soggetti



diversi da quelli identificati, e di identificare con precisione le responsabilità in caso di eventuali deviazioni da procedure/regolamenti.

È necessario inoltre formalizzare la disciplina del processo decisionale relativo all'organizzazione (chi interviene nelle scelte di attribuzione di responsabilità/ mutamento dell'organigramma, come avvengono le relative comunicazioni, etc.).

ITALSCANIA ha costruito il proprio Organigramma aziendale nel rispetto dei suddetti principi.

Tale documento è soggetto a costante aggiornamento ed evoluzione in funzione dei mutamenti che intervengono nella corrente conduzione dell'attività. È compito della Direzione Generale mantenere sempre aggiornato l'organigramma e i documenti ad esso collegati per assicurare una chiara definizione formale dei compiti assegnati ad ogni unità della struttura della Società.

L'Organigramma e i Mansionari costituiscono parte integrante del presente Modello.

Inoltre, un Modello organizzativo che risponda alla finalità preventiva propria del d.lgs. 231/01 deve ispirare **l'assetto di poteri e procure** ad alcuni principi generali di prevenzione del rischio:

- a nessun soggetto vengano dati poteri illimitati;
- i poteri e le responsabilità siano chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione;
- i poteri autorizzativi e di firma siano coerenti con le responsabilità organizzative assegnate;
- chiara e precisa determinazione delle mansioni, delle responsabilità ad esse connesse, delle linee gerarchiche;
- delega di poteri con delimitazione secondo un confine funzionale (limitazione dei poteri per area di competenza) e orizzontale (limitazione dei poteri per livello gerarchico);
- segregazione delle attività di autorizzazione, esecuzione e controllo.

Sulla base delle necessità operative della Società e nel rispetto dei suddetti principi il CdA di ITALSCANIA ha definito un assetto di deleghe e procure, anche in relazione ad aree rilevanti ai fini 231 (così come individuate dalla Valutazione dei Rischi operata dalla Società).

L'assetto di poteri costituisce parte integrante del presente Modello; le deliberazioni del CdA e ogni altro documento inerente a deleghe e procure è conservato dall'Ufficio Amministrazione e Finanza.

8 PRINCIPI DI PREVENZIONE E STRUTTURA DEI CONTROLLI

8.1 Principi di prevenzione

Le componenti del Modello Organizzativo si ispirano ai principi qui elencati:

- la presenza di procedure e regolamenti che programmino le modalità operative ed esplicitino i comportamenti;



- chiara assunzione di responsabilità: qualsiasi attività deve fare riferimento ad una persona o unità organizzativa che ne detiene la responsabilità, in modo da poter identificare con precisione le responsabilità in caso di eventuali deviazioni da procedure/regolamenti;
- segregazione ove possibile delle attività di autorizzazione, esecuzione e controllo;
- tracciabilità del processo e dei controlli: ogni operazione o fatto gestionale deve essere documentato, così che in ogni momento si possa identificare la responsabilità di chi ha operato (valutato, deciso, autorizzato, effettuato, rilevato nei libri, controllato);
- verifiche indipendenti sulle operazioni svolte: effettuate sia da persone dell'organizzazione ma estranee al processo, sia da persone esterne all'organizzazione;
- rispetto del sistema di deleghe e dei poteri di firma e di autorizzazione statuiti dall'azienda, che devono essere riflessi fedelmente nelle procedure operative e verificati dal sistema dei controlli;
- utilizzo corretto e trasparente delle risorse finanziarie, che devono essere impiegate entro limiti quantitativamente e qualitativamente determinati (budget, piani di vendita) e documentate, autorizzate e inequivocabilmente riferibili ai soggetti emittente e ricevente e alla specifica motivazione.

I principi sono stati opportunamente combinati e declinati nel sistema di controllo aziendale in considerazione della realtà in esame, al fine di renderlo efficace ed efficiente alla prevenzione dei rischi ex 231/01.

8.2 Protocolli e procedure

In risposta al rischio individuato, ITALSCANIA ha definito per ciascuno dei processi ritenuti a rischio di commissione dei reati 231, specifici Protocolli preventivi per l'attuazione delle decisioni e per il controllo dei processi stessi. Tali protocolli mirano da un lato a regolare l'agire, declinato nelle sue varie attività operative, e dall'altro a consentire i controlli, preventivi e successivi, della correttezza delle operazioni effettuate.

I suddetti contenuti sono stati inseriti nell'**Allegato 6** e costituiscono parte integrante del presente Modello. Inoltre vengono richiamati nell'**Allegato 6** ulteriori procedure e regolamenti, anche di gruppo, che devono intendersi anch'essi parte integrante del Modello.

Il Personale di ITALSCANIA nell'esercizio dei compiti a loro assegnati hanno l'obbligo di rispettare quanto disciplinato dal suddetto documento.

In tale modo si garantisce l'effettiva uniformità di comportamento all'interno dell'azienda, nel rispetto delle disposizioni normative che regolano l'attività della Società.

8.3 Tipologie di controllo



I protocolli preventivi si ispirano ai principi del controllo interno; in particolare si possono individuare tre tipologie di controllo, che si distinguono a seconda del soggetto che opera i controlli stessi:

- Controlli di 1° livello: si tratta delle operazioni di controllo svolte all'interno della funzione responsabile della corretta esecuzione dell'attività in oggetto. Ferma restando la linea guida della segregazione tra chi controlla e chi opera, in questa categoria ricadono tipicamente le verifiche effettuate dal responsabile/direttore della funzione sull'operato dei propri collaboratori.
- Controlli di 2° livello: sono i controlli svolti, all'interno dei normali processi aziendali, da funzioni distinte da quella responsabile dell'attività oggetto di controllo. Nel flusso dei processi, che descrivono una catena di fornitori-clienti interni, i controlli di secondo livello sono tipicamente gestiti dal cliente interno per verificare che il proprio fornitore abbia operato correttamente (controlli in ingresso). Su questi controlli si applica il principio sopra menzionato della "contrapposizione di funzioni".
- Controlli di 3° livello: sono controlli effettuati da funzioni, interne o esterne all'azienda, che non partecipano al processo produttivo. In questa tipologia ricadono, per esempio, le verifiche dell'Organismo di Vigilanza, gli audit degli enti preposti al rilascio di certificazioni e le verifiche del Collegio Sindacale.

Inoltre è di fondamentale importanza che il sistema di controllo preventivo sia conosciuto da tutti i soggetti dell'organizzazione e che tale sistema sia tale da non poter essere aggirato se non intenzionalmente (quindi non per errori umani, negligenza o imperizia).

A tal fine sono state previste specifiche modalità informative/formative (vedi capitolo 10).

9 ORGANISMO DI VIGILANZA E OBBLIGHI INFORMATIVI

9.1 Composizione e regole

Il compito di vigilare continuativamente sull'efficace funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di proporne l'aggiornamento, è affidato ad un organismo della società dotato di autonomia, professionalità e continuità nell'esercizio delle sue funzioni.

Ai fini di cui al punto che precede, ITALSCANIA istituisce un apposito organo denominato "Organismo di Vigilanza" che svolgerà le funzioni previste dall'art. 6 co. 1 lett. b) del d.lgs. 231/01 o, in alternativa, ai sensi dell'art. 6 comma 4bis del d.lgs. 231/01, attribuisce le suddette funzioni al Collegio Sindacale.

Qualora ITALSCANIA decida di non fare ricorso alla facoltà prevista dal succitato art. 6 comma 4bis d.lgs. 231/01, il Consiglio di Amministrazione istituisce un apposito organo collegiale osservando le seguenti regole:

- l'Organismo di Vigilanza è composto da membri scelti in base a specifiche competenze (di minima: compliance ex D.Lgs. 231 /2001, competenze legali, controllo interno);
- il Consiglio di Amministrazione nomina l'Organismo di Vigilanza, con provvedimento motivato rispetto a ciascun componente, scelto



esclusivamente sulla base dei requisiti di professionalità, onorabilità, competenza, indipendenza e autonomia funzionale;

- al momento della nomina ciascun componente dell'OdV è tenuto a rilasciare una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti di cui sopra.
- il Consiglio di Amministrazione indica altresì, tra i membri nominati, colui che svolgerà le funzioni di Presidente. La nomina a Presidente dell'OdV è limitata ai membri esterni;
- qualora cessi, per qualunque motivo, l'eventuale rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato tra la Società e il soggetto nominato quale membro interno dell'OdV, tale soggetto decadrà automaticamente dalla carica di membro dell'OdV e dovrà essere tempestivamente sostituito.

All'Organismo di Vigilanza o al Collegio Sindacale che svolge le funzioni dell'Organismo di Vigilanza si applicano le seguenti che seguono.

- La delibera di nomina dell'Organismo di Vigilanza determina anche il compenso e la durata dell'incarico.
- I membri dell'OdV possono essere revocati solo per giusta causa e sono rieleggibili; l'Organismo di Vigilanza non potrà rimanere in carica nella medesima composizione per più di 9 anni consecutivi. Il membro revocato o che rinunci all'incarico viene tempestivamente sostituito e il sostituto resta in carica fino alla scadenza dell'Organismo di Vigilanza in vigore al momento della sua nomina.
- L'Organismo di Vigilanza riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione, ove non diversamente previsto.
- L'Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di iniziativa e di controllo nell'ambito della Società, tali da consentire l'efficace esercizio delle funzioni previste dalla legge e dal Modello, nonché da successivi provvedimenti o procedure assunti in attuazione del medesimo.
- Al fine di svolgere, con obiettività e indipendenza, la propria funzione, l'Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di spesa sulla base di una somma annuale approvata e messa a disposizione dal Consiglio di Amministrazione su proposta dell'Organismo stesso. Nella prima riunione successiva all'utilizzo di tale budget, l'Organismo di Vigilanza rendiconta tale utilizzo al Consiglio di Amministrazione.
- L'Organismo di Vigilanza può impegnare risorse che eccedono i propri poteri di spesa in presenza di situazioni eccezionali e urgenti, con l'obbligo di darne informazione al Consiglio di Amministrazione tempestivamente.
- I componenti dell'Organismo di Vigilanza, nonché i soggetti dei quali l'Organismo, a qualsiasi titolo, si avvale sono tenuti all'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni o attività.
- L'Organismo di Vigilanza svolge le sue funzioni curando e favorendo una razionale ed efficiente cooperazione con gli organi e le funzioni di controllo esistenti nella società.
- All'Organismo di Vigilanza non competono, né possono essere attribuiti, neppure in via sostitutiva, poteri di intervento gestionale, decisionale, organizzativo o disciplinare, relativi allo svolgimento delle attività della società.



- Le attività poste in essere dall'OdV non possano essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale.

9.2 Poteri e funzioni

L'OdV o il Collegio Sindacale che svolge le funzioni dell'OdV, nel perseguimento della finalità di vigilanza sull'effettiva attuazione del Modello adottato dalla Società, è titolare dei seguenti poteri di iniziativa e controllo, che esercita nel rispetto delle norme di legge, nonché dei diritti individuali dei lavoratori e delle persone interessate:

- svolge periodica attività ispettiva, la cui cadenza è, nel minimo, predeterminata in considerazione dei vari settori di intervento;
- ha accesso a tutte le informazioni concernenti le attività a rischio;
- può chiedere informazioni o l'esibizione di documenti, pertinenti alle attività a rischio, ai dirigenti della Società, nonché a tutto il personale dipendente che svolga attività a rischio o alle stesse sovrintenda;
- qualora necessario, può chiedere informazioni o l'esibizione di documenti, pertinenti alle attività a rischio, agli amministratori, al Collegio Sindacale o all'organo equivalente, alla società di revisione;
- può chiedere informazioni o l'esibizione di documenti pertinenti alle attività a rischio a collaboratori, consulenti e rappresentanti esterni alla società ed in genere a tutti i soggetti tenuti all'osservanza del Modello; a tal fine la Società si adopera per ottenere l'impegno contrattuale dei suddetti soggetti ad ottemperare alla richiesta dell'Organismo di Vigilanza;
- ricevere periodicamente informazioni dai responsabili delle attività a rischio;
- può rivolgersi a consulenti esterni per problematiche di particolare complessità o che richiedono competenze specifiche;
- sottopone al Consiglio di Amministrazione le inosservanze del Modello, affinché la società valuti l'adozione di procedure sanzionatorie e l'eliminazione delle eventuali carenze riscontrate; qualora il Consiglio di Amministrazione attribuisca ad un Consigliere Delegato i poteri di modifica e attuazione del Modello di cui al primo capoverso del precedente Par. 2, oppure, il Consiglio di Amministrazione individui un rappresentante del CdA per i rapporti con l'OdV, le inosservanze vanno sottoposte a tale Consigliere affinché valuti le iniziative nell'ambito dei propri poteri. Oltreché a tali soggetti, l'Organismo ha facoltà di segnalare le inosservanze rilevate anche al Responsabile della funzione in cui l'inosservanza stessa è stata riscontrata;
- sottopone il modello a verifica periodica e ne stimola l'aggiornamento;
- supervisiona l'attività di formazione aziendale sulle disposizioni del D.Lgs. 231/2001 e sui contenuti del Modello Organizzativo adottato dall'azienda, e più in particolare vigila sull'effettività della formazione.

Per garantire un efficace ed effettivo svolgimento delle proprie funzioni, oltre alle eventuali disposizioni generali dettate dal Consiglio di Amministrazione, tale Organismo o il Collegio Sindacale che svolge le funzioni dell'OdV stabilisce apposite regole operative e adotta un proprio Regolamento interno al fine di garantire la massima autonomia organizzativa e d'azione del soggetto in questione.

9.3 Linee guida per il Regolamento dell'Organismo di Vigilanza



Il Regolamento deve assicurare continuità ed efficacia dell'azione dell'Organismo di Vigilanza; a tal fine il regolamento dovrà prevedere:

- un numero minimo di adunanze annuali e la calendarizzazione delle attività;
- la periodicità almeno semestrale della relazione al CdA sull'attività compiuta;
- le modalità di predisposizione del piano di spesa e del fondo per interventi urgenti;
- le modalità di gestione delle risorse assegnate e di elaborazione del rendiconto;
- la gestione della documentazione relativa alle attività svolte dall'Organismo di Vigilanza e le modalità di archiviazione;
- gli eventuali accorgimenti a garanzia dell'effettiva autonomia dell'Organismo pur in presenza di componenti interni alla società;
- le modalità di raccolta, trattamento e archiviazione delle eventuali comunicazioni, anche anonime, che segnalino circostanze rilevanti per l'attuazione del Modello o per la responsabilità amministrativa della Società.

Inoltre il Regolamento dovrà prevedere che:

- l'Organismo di Vigilanza esercita le proprie funzioni e i propri poteri secondo le modalità previste dal Regolamento stesso;
- il Regolamento è predisposto dallo stesso Organismo di Vigilanza e da esso approvato all'unanimità e trasmesso all'organo amministrativo ed al Collegio Sindacale (se trattasi di OdV distinto dal Collegio Sindacale).

9.4 Informativa all'Organismo di Vigilanza e segnalazioni Whistleblowing

La Società, anche al fine di dare attuazione a quanto previsto dal co. 2 lett. d) e co.2-bis dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001, ha predisposto apposita disciplina contenuta:

- nell'**Allegato 7 – Procedura gestione flussi informativi all'OdV** finalizzata ad individuare i flussi informativi che devono essere trasmessi all'Organismo di Vigilanza della Società da parte dei referenti dei processi esposti al rischio di commissione di reati 231;
- nella **"Procedura Whistleblowing"** finalizzata a disciplinare la gestione delle Segnalazioni, comprese quelle relative alle potenziali fattispecie presupposto della responsabilità ex d.lgs. 231/01 e/o alle violazioni del Modello 231.

Flussi informativi all'OdV

La definizione degli obblighi informativi all'OdV risponde all'esigenza di:

- da un lato, consentire l'attività di vigilanza sull'idoneità e sull'efficace attuazione del Modello 231 della Società;
- dall'altro, identificare, anche a posteriori, le cause che abbiano reso possibile la commissione delle fattispecie di reato previste dal D.lgs. 231/01.

I Destinatari del Modello sono dunque tenuti a trasmettere all'Organismo di Vigilanza:

- a) obbligatoriamente e tempestivamente le informazioni concernenti:
 - o i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria,
 - o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di



- indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati “231” (anche relativamente alle società controllanti, controllate e collegate);
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti o dagli amministratori in caso di avvio di procedimenti giudiziari per i reati “231” (anche relativamente alle società controllanti, controllate e collegate);
 - i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell’ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi o omissioni con profili di criticità rispetto ai reati “231”.
- b) con frequenza periodica o ad evento, i dati, le informazioni e i documenti elencati nella tabella denominata “**Quadro dei flussi informativi**”.

Inoltre, si ricorda che tra i Flussi informativi rientra anche l’obbligo, da parte dei Gestori della Segnalazione diversi dall’OdV, di comunicare tempestivamente all’Organismo di Vigilanza ogni segnalazione avente ad oggetto violazioni delle fattispecie presupposto della responsabilità ex d.lgs. 231/01 e/o del Modello 231 che gli stessi abbiano ricevuto, così come previsto dalla Procedura Whistleblowing.

Il mancato adempimento, da parte del dipendente, del collaboratore o degli organi sociali, dell’obbligo di informazione previsto dal Modello 231 della Società, può dar luogo all’applicazione di sanzioni, in conformità a quanto previsto nell’**Allegato 4 – Sistema Sanzionatorio 231 del Modello 231** (ad es. sanzioni disciplinari per i lavoratori dipendenti).

Per tutto quanto concerne la disciplina della gestione dei Flussi Informativi all’OdV, si rinvia integralmente alla “Procedura gestione flussi informativi all’OdV” (Allegato 8).

Segnalazioni

Le segnalazioni relative alle eventuali potenziali fattispecie presupposto della responsabilità ex d.lgs. 231/01 e/o alle violazioni del Modello 231 devono essere trasmesse e gestite secondo le modalità e attraverso i canali previsti nella “**Procedura Whistleblowing**”, che consente anche l’invio di segnalazioni anonime.

La Società prevede e garantisce apposite forme di tutela nei confronti dei c.d. “Soggetti Segnalanti” che effettuano in buona fede segnalazioni. Per la specifica disciplina delle tutele previste, si rinvia integralmente a quanto previsto nell’**Appendice B-Tutele**” della “**Procedura Whistleblowing**”.

La Società adotta, inoltre, misure idonee a che sia sempre garantita la riservatezza circa l’identità del segnalante anche nelle attività di gestione della segnalazione; il tutto, anche nel rispetto della normativa in materia di privacy.

La Società tutela colui che effettua in buona fede segnalazioni da qualunque forma di ritorsione, penalizzazione o discriminazione, diretta o indiretta, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.



Si precisa infine che costituisce violazione del Modello anche:

- qualsiasi forma di ritorsione nei confronti di chi ha effettuato in buona fede segnalazioni di possibili violazioni del Modello;
- qualsiasi accusa, con dolo e colpa grave, rivolta ad altri dipendenti di violazione del Modello e/o condotte illecite, con la consapevolezza che tale violazione e/o condotte non sussistono;
- la violazione delle misure a tutela della riservatezza del segnalante.

Pertanto, le suddette violazioni sono sanzionate (si rinvia in tal senso **all'Allegato 4**).

Si evidenzia che sono sanzionabili anche i comportamenti posti in essere dall'OdV in violazione della tutela del Segnalante.

Per tutto quanto qui non espressamente specificato e disciplinato in relazione alle Segnalazioni 231, si rinvia a quanto previsto dalla “**Procedura Whistleblowing**”.

9.5 Informativa dall'Organismo di Vigilanza al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale

L'Organismo o il Collegio Sindacale (se presente) che svolge le funzioni dell'OdV redige con periodicità almeno semestrale una relazione sull'attività compiuta e la presenta al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale (se OdV distinto dal Collegio Sindacale se presente).

Ogniquale volta ne ravvisi la necessità, l'Organismo può comunque effettuare segnalazioni al Consiglio di Amministrazione e sollecitare modifiche e/o integrazioni al Modello Organizzativo; qualora il Consiglio di Amministrazione attribuisca ad un Consigliere Delegato i poteri di modifica e attuazione del Modello di cui al primo capoverso del precedente Par. 2, oppure, il Consiglio di Amministrazione individui un rappresentante del CdA per i rapporti con l'OdV, l'OdV effettua le suddette segnalazioni a tale Consigliere, dandone notizia al Consiglio di Amministrazione nella relazione periodica immediatamente successiva (in caso di segnalazioni di inosservanze del Modello, l'OdV dovrà indicare specificamente le procedure in questione e la tipologia di inosservanza).

Oltreché ai soggetti sopraindicati, l'Organismo ha facoltà di segnalare le inosservanze rilevate anche al Responsabile della funzione in cui l'inosservanza stessa è stata riscontrata.

Le relazioni periodiche predisposte dall'Organismo di Vigilanza o dal Collegio Sindacale che svolge le funzioni dell'Organismo di Vigilanza sono redatte anche al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione le valutazioni necessarie per apportare eventuali aggiornamenti al Modello e devono quanto meno contenere, svolgere o segnalare:

- eventuali problematiche sorte riguardo alle modalità di attuazione delle procedure previste dal Modello o adottate in attuazione o alla luce del Modello;
- il resoconto delle segnalazioni ricevute da soggetti interni ed esterni in ordine al Modello;
- le procedure disciplinari e/o le sanzioni eventualmente applicate dalla società, con riferimento esclusivo alle attività di rischio;
- una valutazione complessiva sul funzionamento del Modello con eventuali indicazioni per integrazioni, correzioni o modifiche.



10 COMUNICAZIONE E FORMAZIONE SUL MODELLO ORGANIZZATIVO

Per garantire l'efficacia del Modello, la Società si pone l'obiettivo di assicurarne la corretta conoscenza da parte di tutti i soggetti che a vario titolo partecipano ad attività cosiddette sensibili, anche in funzione del loro diverso livello di coinvolgimento nei processi sensibili stessi.

In particolare risulta di fondamentale importanza che il sistema di controllo preventivo sia conosciuto da tutti i soggetti dell'organizzazione, in primis i soggetti apicali e le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza degli stessi. Si ritiene che, tenendo conto della qualifica dei soggetti di cui sopra, del livello di rischio dell'area in cui essi operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della Società, i soggetti apicali, i dipendenti non apicali e i collaboratori parasubordinati debbano essere destinatari almeno delle seguenti informazioni:

- fondamenti teorici che stanno alla base della responsabilità amministrativa degli Enti (Doc di riferimento: presente **Manuale del Modello 231**)
- volontà del Consiglio di Amministrazione di ITALSCANIA in merito alla prevenzione dei reati e all'adozione del Modello 231
- sintesi dei rischi rilevati e delle fattispecie di reato specifiche per gli ambiti di attività dei vari soggetti (Doc di riferimento: **Allegato 3** – Valutazione dei rischi 231)
- protocolli preventivi ed eventuali altre procedure di riferimento
- relative norme di comportamento (Doc di riferimento: **Allegato 5** - Codice di Comportamento 231);
- sanzioni in cui incorrono i vari soggetti per violazioni delle disposizioni del Modello (Doc di riferimento: **Allegato 4** - Sistema sanzionatorio).

A livello complessivo le attività individuate per una corretta ed esaustiva comunicazione del Modello in ambito interno ed esterno sono le seguenti.

- Azioni di comunicazione e formazione interne al momento dell'adozione del Modello:
 - consegna da parte dell'Ufficio Personale a tutto il personale in organico di una lettera informativa (unitamente al Codice di Comportamento e al Sistema Sanzionatorio) per comunicare l'adozione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e le motivazioni sottostanti tale scelta. Al momento della consegna della suddetta informativa viene acquisita ricevuta (mediante raccolta della firma o altre modalità elettroniche equivalenti); tali informative firmate sono archiviate da parte dell'Ufficio Personale che ne cura l'aggiornamento;
 - comunicazione dell'adozione del Modello nella prima Assemblea dei Soci utile;
 - formazione: la Società si pone l'obiettivo di raggiungere con attività formative tutta la platea aziendale, con diversi gradi di approfondimento



in relazione al livello di coinvolgimento dei destinatari nelle attività a rischio. A tal fine adotta le seguenti iniziative:

- Formazione dei soggetti apicali da parte di professionisti esperti, ivi compresi focus di approfondimento su tematiche specifiche di particolare interesse per la società alla luce del profilo di rischio 231 della stessa;
- Formazione dei Direttori di funzione da parte degli apicali e/o da parte di professionisti esperti;

Per quanto attiene a tutti gli altri dipendenti:

- sessioni formative in aula o tramite e-learning nel caso di dispersione territoriale del personale o
- a cascata, formazione documentabile di tutti gli altri dipendenti ad opera dei rispettivi superiori gerarchici.

Tutte le iniziative formative e informative devono essere documentate e la relativa documentazione viene conservata presso l'Ufficio Formazione;

- accessibilità al Modello da parte di tutti i dipendenti mediante sistema intranet interno e conservazione di una copia cartacea presso l'ufficio Ufficio Personale, con affissione del Codice di Comportamento e del Sistema Sanzionatorio presso le bacheche aziendali.
- Azioni di comunicazione e formazione interne continuative:
 - incontri formativi destinati a tutto il personale almeno ogni 2 anni e, comunque, in caso di aggiornamenti del Modello con diversi gradi di approfondimento in relazione al livello di coinvolgimento dei destinatari nelle attività a rischio. La documentazione relativa agli incontri formativi svolti viene conservata presso l'Ufficio Formazione;
 - in alternativa o in aggiunta al punto precedente, erogazione di sessioni formative in modalità e-learning almeno ogni 2 anni e, comunque, in caso di aggiornamenti del Modello con diversi gradi di approfondimento in relazione al livello di coinvolgimento dei destinatari nelle attività a rischio.;
 - consegna ai nuovi dipendenti e collaboratori di set formativo tramite il quale assicurare agli stessi conoscenza e comprensione dei meccanismi e delle logiche del Decreto Legislativo 231/2001 e del Modello Organizzativo della Società. Ai nuovi dipendenti sono inoltre destinate tempestivamente iniziative formative volte ad assicurare la medesime finalità formative di cui sopra (sessioni in aula, sessioni e-learning, etc.).
- Comunicazioni esterne al momento dell'adozione del Modello:
 - pubblicazione del presente Manuale, o di una versione ridotta, sul sito internet della società;
 - comunicazione di adozione del Modello ai principali partner commerciali, nuovi e in essere e fornitori di beni e servizi con cui si abbia stabilità di fornitura, contestualmente a comunicazione di un documento di sintesi dei contenuti del Modello che siano di interesse dei soggetti stessi (in relazione alle aree sensibili in cui i medesimi sono coinvolti);
 - sottoscrizione da parte dei principali partner commerciali e dei fornitori di beni e servizi con cui si abbia stabilità di fornitura di una dichiarazione di conoscenza delle disposizioni del D.Lgs. 231/2001 e delle prescrizioni del Codice di Comportamento adottato da ITALSCANIA (cd. Clausola di tutela 231), nonché dichiarazione di impegno degli stessi al rispetto del



Codice stesso, con eventuale sospensione e/o risoluzione di diritto del contratto in essere in caso di violazione del medesimo soprattutto da parte di soggetti terzi che svolgono prestazioni in processi aziendali sensibili.

11 SISTEMA SANZIONATORIO

Il presente Modello costituisce parte integrante delle norme disciplinari che regolano il rapporto (di lavoro o di altra natura) a qualsiasi titolo prestato a favore di ITALSCANIA. I comportamenti tenuti dai dipendenti o dai collaboratori in violazione o in elusione delle singole regole comportamentali dedotte nel Modello ovvero in ostacolo al suo funzionamento sono definiti, per i lavoratori dipendenti, come illeciti disciplinari, punibili con le sanzioni previste dai contratti collettivi, incluse quelle espulsive.

Per i collaboratori, consulenti o qualsiasi altro terzo che intrattiene con la Società rapporti diversi da quello di lavoro subordinato, la violazione delle regole di comportamento stabilite dal Modello viene sanzionata con i rimedi civilistici consentiti dall'ordinamento (es. clausola risolutiva espressa).

L'applicazione di tali sanzioni prescinde dall'eventuale applicazione di sanzioni penali a carico dei soggetti attivi dei reati. Le regole di condotta imposte dal Modello, infatti, sono assunte da ITALSCANIA in piena autonomia, indipendentemente dall'illecito in cui eventuali condotte devianti possano concretizzarsi.

Per ogni altro dettaglio, si rinvia all'apposito **Allegato 4**.

12 RIFERIMENTI

- Testo del D.Lgs. 231/2001 e successive integrazioni.
- Linee Guida Confindustria per l'attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex - D.Lgs. 231/2001 - Ultimo aggiornamento disponibile.
- Documento CNDCEC, ABI, CNF e Confindustria, Principi consolidati per la redazione dei modelli organizzativi e l'attività dell'organismo di vigilanza e prospettive di revisione del d.lgs. 8 giugno 2001, n.231, febbraio 2019.
- T.U. Sicurezza (d.lgs. 81/08).
- Statuto della Società.
- D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione.



PARTE SPECIALE – I REATI EX D.LGS. 231/2001 IN ITALSCANIA

...Omissis...